VADEMECUM PER L'USO:
POMPE DI CALORE AD ALTA EFFICIENZA
(Art.1, comma 347 della legge finanziaria 2007)

(aggiornato al 10 maggio 2012)

REQUISITI GENERALI CHE L'IMMOBILE OGGETTO D'INTERVENTO DEVE POSSEDERE PER POTER USUFRUIRE DELLE DETRAZIONI:

- **deve essere "esistente", ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso e con ICI pagata, se dovuta;**
- **deve essere dotato di un impianto di riscaldamento (come definito nella nostra FAQ n° 37);**
- **in caso di demolizione, è ammessa a detrazione la sola "fedele ricostruzione", nel rispetto di volumetria e sagoma dell'edificio preesistente. Di conseguenza, la successiva ricostruzione non può prevedere ampliamenti, che pregiudicherebbero completamente il diritto alla detrazione;**
- **in caso di ristrutturazione senza demolizione, se essa presenta ampliamenti, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente.**

REQUISITI TECNICI SPECIFICI DELL'INTERVENTO:

- **l'intervento deve configurarsi come sostituzione totale del vecchio impianto termico e non come nuova installazione** (cfr. risoluzione AdE n. 458/E del 1/12/08 e ns. faq 35)**.**
- **le pompe di calore oggetto di installazione devono garantire un coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l'apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell'allegato I al DM 06.08.09;**
- **qualora siano installate pompe di calore elettriche dotate di variatore di velocità (inverter), i pertinenti valori di cui all'allegato I sono ridotti del 5%**

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:

a) documentazione da conservare a cura del cliente:

- **asseverazione redatta da un tecnico abilitato** (ingegnere, architetto, geometra o perito) iscritto al proprio Albo professionale, nella quale si dichiara che la pompa di calore assicura un coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l'apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi di cui all'allegato I del "decreto edifici" ed inoltre che il sistema di distribuzione è equilibrato e messo a punto in relazione alla portata;
- **in alternativa** nel caso di impianti di potenza elettrica nominale non superiore a 100 kW, **certificazione del produttore** che attesti il rispetto dei medesimi requisiti

N.B. In base alle disposizioni di cui al D.M. 6 agosto 2009, l'asseverazione può essere:

- *sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi dell'Art.8, comma 2, del D.Lgs. n°192 del 2005);*
- *esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici (che ai sensi dell'Art.28, comma 1, della L. n°10 del 1991 occorre depositare presso le amministrazioni competenti)*

Ed infine occorre conservare anche i seguenti documenti:

- **fatture** relative alle spese sostenute, che rechino chiaramente separata la voce manodopera da quella del materiale;
- **ricevuta del bonifico** bancario o postale (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, numero della fattura di riferimento e relativa data, oltre al codice fiscale del richiedente la detrazione e il codice fiscale o la partita iva del beneficiario del bonifico;
- **ricevuta dell'invio** effettuato all'ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.

b) *per lavori terminati dopo il 15/8/09,* ***documentazione da trasmettere all'ENEA:*** *(esclusivamente attraverso l'apposito sito web relativo all'anno in cui sono terminati i lavori, per il 2012****:*** *http://finanziaria2012.enea.it),* ***entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori,*** *intendendo con questa definizione il collaudo delle opere (vedasi a tal proposito la nostra FAQ n°23),* ***fatto salvo quanto disposto dal D. L. 2 marzo 2012 n°16 e riportato alla nostra faq n°70:***

- **scheda informativa** dell'intervento (**Allegato E** al D.M. 07.04.08), che può essere redatta dal singolo utente

c) documentazione da trasmettere all'Agenzia delle Entrate:

- **Comunicazione,** per i soli lavori che proseguono oltre il periodo di imposta.

SCALDACQUA A POMPA DI CALORE. Requisiti specifici.

Dal 2012 è possibile usufruire delle detrazioni fiscali del 55% anche per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di a.c.s.. In assenza di specifici requisiti di legge ma consultato in proposito il Ministero dello Sviluppo Economivo, è opinione dell'Enea che la detrazione sia operante ***nel caso di un COP > 2,6*** *misurato secondo la norma EN 16147 (come disposto al punto 3c dell'Allegato 2 del D. Lgs. 28/2011). Il rispetto di tale requisito dovrà risultare dalla documentazione necessaria prevista al punto precedente che resta inalterata.*

NOTE UTILI ALLA TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ALL'ENEA

Una volta collegati al sito di invio, le fasi propedeutiche alla trasmissione della richiesta consistono in:

- **registrazione dell'utente** (da eseguirsi una sola volta, anche nel caso in cui si trasmettano più richieste). In questa fase, occorre compilare il modulo di registrazione con i propri dati e fornire indirizzo e-mail e password necessari alla fase successiva;
- **autenticazione** (inserendo indirizzo e-mail e password precedentemente forniti);

Le fasi per la trasmissione della richiesta consistono in:

- **identificazione del beneficiario della detrazione**;
- **identificazione dell'immobile oggetto di intervento**;
- **identificazione dell'attività di riqualificazione energetica svolta, dalla quale discendono in automatico gli allegati che è necessario compilare** (in questo caso specifico, l'allegato E);
- **verifica della dichiarazione**;

- **invio e stampa della dichiarazione.**

L’originale del documento invece deve essere firmato (e eventualmente timbrato dal tecnico e controfirmato dal richiedente), per i riscontri in sede fiscale.